

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO RISTRETTO (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE, VERIFICA E VALIDAZIONE DELLE SPESE AI SENSI DELL'EX ART. 23 DEL REG. (UE) N. 1299/2013 E ART. 125 DEL REG. (UE) 1303/2013

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ARTI intende costituire un albo ristretto (short list) di professionisti per l'attività di certificazione, verifica e validazione delle spese ai sensi dell'ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamenti, trasparenza, definendone le modalità e i criteri nonché le principali condizioni.

ART. 2

REQUISITI MINIMI PER L'INSERIMENTO NELLA SHORT LIST

Possono chiedere l'iscrizione sia singoli professionisti che associazioni professionali (di seguito anche controllori o certificatori) che sono in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- 2) godimento dei diritti civili e politici;
- 3) capacità a contrarre con la P.A.;
- 4) insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente;
- 5) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed Indipendenza (cfr art. 3 del presente avviso);
- 6) aver regolarmente eseguito, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 3 (tre) incarichi di certificazione delle spese di un progetto afferente alla programmazione cooperazione territoriale europea;
- 7) ottima conoscenza della lingua inglese, attestata con autocertificazione;
- 8) per i soli candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, attestata con autocertificazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena esclusione, alla data di scadenza della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il periodo di inserimento.

ART. 3

REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Requisito di onorabilità

L'incarico relativo all'attività di certificazione delle spese non può essere affidato a colore che:

1. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
2. versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione;
4. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
5. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
6. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
7. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
8. siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Requisiti di professionalità

Il controllore incaricato deve:

1. essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
2. non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.

Requisiti di indipendenza

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

1. partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: a) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; b) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
2. sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
3. ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere 1) e 2) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
4. assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;

5. essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
6. avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

ART. 4

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda redatta secondo il modello predisposto da ARTI (All. 1) e sottoscritta digitalmente, a pena esclusione, deve essere trasmessa entro e non oltre il termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia (www.arti.puglia.it) esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: arti@pec.rupar.puglia.it con il seguente oggetto: *"Avviso per la costituzione di un albo ristretto di certificatori delle spese"* ovvero entro e **non oltre le ore 13 del giorno 23 dicembre 2020.**

Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione della domanda.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena esclusione, il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto digitalmente con l'indicazione delle esperienze rilevanti ai fini dell'ammissione alla short list. Il curriculum vitae dovrà recare la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTI si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum vitae, anche richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

In caso di richiesta di iscrizione da parte di società o associazioni professionali, tutti i professionisti che ne fanno parte e che sono interessati, dovranno sottoscrivere la propria dichiarazione dei requisiti.

ART. 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il modello predisposto da ARTI (All. 1) e sottoscritta digitalmente, i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana);

- c) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- d) di essere in possesso di ottima conoscenza della lingua inglese, attestata con autocertificazione;
- e) di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list, che avrà durata di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione, aggiornata con periodicità annuale, non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte di ARTI né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- f) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con ARTI;
- g) di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale, richiesta dall'avviso e desumibile dal curriculum vitae allegato;
- h) di accettare le condizioni previste dal presente avviso;
- i) di autorizzare ARTI al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.

Alla domanda di ammissione dovrà essere, altresì, allegato, a pena esclusione, il curriculum vitae e professionale munito di firma digitale, riportando il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000.

Il curriculum vitae, da considerarsi parte integrante della domanda di ammissione, deve evidenziare gli incarichi professionali di cui all'art. 2 – punto 6 - nonché ulteriori esperienze e titoli professionali.

La documentazione comprovante i titoli e le esperienze professionali potrà essere richiesta da ARTI prima dell'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.

ART. 6

SELEZIONE, ISCRIZIONE E VALIDITÀ DELLA SHORT LIST

Le domande pervenute nei termini stabiliti e presentate secondo le modalità descritte nel presente avviso saranno esaminate da apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Amministrativo, che valuterà, ai fini dell'ammissibilità alla short list, i requisiti minimi richiesti all'Art. 2 del presente Avviso.

Nella short list saranno inseriti, in ordine alfabetico, i professionisti ammessi. Non è prevista la formazione di graduatorie e/o attribuzione di punteggi.

L'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

L'elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà approvato con Determina Dirigenziale.

La comunicazione dell'avvenuta iscrizione ovvero di esclusione dalla short list verrà comunicata agli interessati a mezzo PEC.

La short list avrà una validità di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla pubblicazione della Determina Dirigenziale di approvazione della short list.

ART. 7
ESCLUSIONE

Si farà luogo all'esclusione della costituzione della short list nei seguenti casi:

- a) domanda e/o curriculum vitae privi della sottoscrizione digitale;
- b) mancato rispetto del termine e modalità di presentazione della domanda;
- c) mancanza dei requisiti minimi per l'ammissione;
- d) trasmissione della domanda con modalità differente rispetto a quella indicato all'art. 3 del presente avviso.

ART. 8
AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST

L'aggiornamento della short list sarà disposto annualmente mediante *"Avviso di aggiornamento e/o integrazione della short list di professionisti per l'attività di certificazione, verifica e validazione delle spese ai sensi dell'ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013"*, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ARTI nella sezione "Bandi di concorso".

I professionisti già iscritti alla short list sono esentati dall'invio di ulteriore istanza d'iscrizione, ma, se nel caso, dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell'iscrizione e/o eventuali aggiornamenti del curriculum vitae.

ART. 9
CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST

La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti ha luogo nei casi di:

- a) grave inadempimento;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- d) richiesta di cancellazione avanzata dal professionista.

In tutti i casi la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato a mezzo PEC.

ART. 10
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

ARTI, ai fini del conferimento dell'incarico, individuerà il professionista tra quelli iscritti all'Albo ristretto (short list), previa comparazione di almeno 2 (due) preventivi, individuati mediante sorteggio pubblico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) principio di rotazione tra gli iscritti alla short list;
- b) minor corrispettivo richiesto in relazione all'incarico da conferire.

ARTI si riserva di affidare direttamente l'incarico ad un professionista non iscritto alla short list nei casi di urgenza, indipendenti da ARTI, laddove i ristretti termini temporali rendano necessario individuare direttamente e con la massima urgenza un professionista.

L'incarico sarà conferito in base a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e verrà formalizzato con

apposita lettera di incarico inviata a mezzo PEC, recante la sottoscrizione per accettazione del professionista a cura della Direzione Amministrativa che ne curerà anche tutti i successivi adempimenti amministrativi.

ART. 11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è il dott. Francesco Addante.

Richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 dicembre 2020 all'indirizzo PEC: arti@pec.rupar.puglia.it con oggetto *"Chiarimenti relativi all'avviso per la costituzione di un albo ristretto di certificatori delle spese"*

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai professionisti richiedenti l'iscrizione alla short list sono trattati ai sensi del GDPR 2016/679.

Si precisa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande relative all'avviso in oggetto e sono utilizzati e conservati solo per il tempo richiesto dalle finalità della gestione della presente procedura.

Il Titolare del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione con sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it

ART. 13

PUBBLICITÀ

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia (www.arti.puglia.it).

ART. 14

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge vigente.

ARTI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i professionisti possano avanzare pretese o diritti di sorta.